

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1373

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Presentato il 10 agosto 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di con-

trasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero dalle tossicodipendenze, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione.

Si compone di **tedici articoli**, suddivisi in nove Capi.

Il **Capo I** contiene gli articoli 1 e 2, nei quali sono inserite disposizioni in materia di processo penale. L'**articolo 1** mira a rafforzare gli strumenti di contrasto a reati di particolare gravità.

La speciale disciplina prevista in materia di intercettazioni dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, viene specificamente riferita a fattispecie di reato che esprimono un'offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata. L'intervento, in particolare, riguarda i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).

Il citato articolo 13 prevede l'autorizzazione a disporre le intercettazioni quando le stesse sono necessarie per lo svolgimento di indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, per il quale sussistano sufficienti indizi, consentendole nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale (luogo di privata dimora) anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Prevede, altresì, che la durata delle operazioni non può superare i quarantadue giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni; nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero con decreto che va trasmesso al giudice per le indagini preliminari per la convalida non oltre le ventiquattro ore.

L'estensione di questa disciplina realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata.

L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre



senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci.

Il comma 2 detta una disposizione transitoria a mente della quale le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, coerentemente con la urgente necessità di soddisfare le esigenze di cui si è detto.

Con l'**articolo 2** vengono istituite le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

La previsione di un apposito archivio digitale, localizzato presso ogni singola procura, per la conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione (e di ogni altro atto ad esse pertinenti), introdotto nell'ordinamento dall'art. 269 c.p.p. e dall'art. 89-*bis* disp. att. c.p.p., sta facendo emergere rilevanti e urgenti problematiche attinenti alla sua gestione, sul piano della capienza e delle esigenze di assoluta sicurezza che l'archivio e il sistema complessivo delle intercettazioni devono garantire. Tali esigenze sono state rappresentate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica.

Peraltro, la disciplina codicistica e di attuazione ha lasciato scoperti delicati profili connessi alla gestione dell'attività di intercettazione, quale quello relativo alla interconnessione tra il compimento delle operazioni di intercettazione – rispetto al quale l'art. 268, comma 3, c.p.p. si limita a prevedere che “possono essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati nella procura della Repubblica” – e l'archivio digitale.

Per questo, con l'intervento in esame, pur senza incidere sul principio (che viene espressamente ribadito a maggior chiarezza) per cui le attività di intercettazione sono di pertinenza del singolo ufficio del pubblico ministero, si prevede l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a consentire più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, ma anche una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle predette attività.

L'istituzione delle nuove infrastrutture permetterà, infatti, in primo luogo, di localizzare presso di esse – con apposito decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024 – l'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, c.p.p., attraverso un percorso organizzato in più momenti.

Un primo momento, che muove da un decreto del Ministro della giustizia (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), diretto ad individuare le infrastrutture e a definire i loro requisiti tecnici essenziali, nell'ottica di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

Un secondo momento, che muove ancora da un decreto del Ministro della giustizia (da adottare entro i successivi novanta giorni), per la definizione dei requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, in modo tale che siano assicurate l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi, anche in relazione al conferimento e ai rischi di perdita, e, in secondo luogo, per la disciplina del collegamento telematico (in modo tale che siano garantiti il massimo livello di sicurezza e di riservatezza) tra le infrastrutture e i luoghi di ascolto, che restano presso le singole procure della Repubblica.

Un terzo momento riguarderà l'effettiva migrazione dei dati conservati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati acquisiti nel corso dell'attività di intercettazione. Un passaggio, quest'ultimo, che – con riferimento ai tempi, alle modalità e ai requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento – sarà governato dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, fermo il fatto che le singole operazioni saranno effettuate d'intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

All'interno di questo nuovo modello organizzativo, peraltro, sono espressamente fatti salvi i compiti di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione, nonché sui relativi dati e sugli accessi e sulle operazioni compiute su di essi, che la legge attribuisce ai procuratori della Repubblica. Al riguardo, infatti, è specificamente previsto che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano essere tali da garantire l'esercizio autonomo delle funzioni oggi attribuite ai procuratori della Repubblica.



Al Ministero della giustizia sono attribuiti l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture. Anche rispetto all'esercizio di questi compiti è, comunque, imposto il rispetto delle funzioni proprie dei procuratori della Repubblica; in aggiunta, è specificamente ribadito che il Ministero della giustizia, pur nell'ambito delle attività di allestimento e di manutenzione delle infrastrutture, non può avere accesso ai dati in chiaro, che restano coperti dal segreto investigativo.

Da ultimo, con prospettiva di più ampio raggio, l'intervento in esame stabilisce, inoltre, che le infrastrutture in esame sono destinate ad assumere anche la funzione che oggi l'art. 268, comma 3, c.p.p. attribuisce agli impianti installati presso le singole procure.

Si è, infine, previsto che per l'attuazione delle disposizioni di cui alla norma in commento è autorizzata la spesa di 46 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede per quanto attiene a 43 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 10 lett. a). Quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 10 lett. b). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 11).

Nel Capo II sono inserite disposizioni in materia di processo civile, contenute nell'**articolo 3**.

Questo è relativo al processo civile davanti al tribunale per i minorenni e ha lo scopo di intervenire con urgenza in relazione ad una problematica sorta dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che rischia di pregiudicare il celere ed efficace svolgimento dei relativi procedimenti.

Va premesso che, in attuazione di uno specifico principio di delega previsto dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nel disciplinare il nuovo rito unitario destinato a regolare lo svolgimento di tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minorenni e di famiglia tanto davanti al tribunale ordinario quanto davanti al tribunale per i minorenni, il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto, con l'articolo 473-bis.1, comma 2, del codice di procedura civile, la previsione secondo cui nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale trattati dal tribunale per i minorenni possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti, purché diversi dall'ascolto del minore, dall'assunzione delle testimonianze e dagli altri atti riservati al giudice.

La riserva dello svolgimento di tali attività in capo ai giudici togati mira ad assicurare al massimo grado la professionalità di chi è chiamato ad attività procedurali particolarmente delicate, l'esito delle quali può influire in modo determinante sul contenuto di provvedimenti incisivi quali, in ipotesi, anche la sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale o il collocamento del minore presso affidatari o in casa-famiglia.

È vero tuttavia che nel sistema processuale minorile italiano, riconosciuto per molti aspetti come all'avanguardia anche nel panorama internazionale, i giudici onorari costituiscono un'importante e qualificante risorsa non solo per il contributo fornito nel momento della camera di consiglio, grazie all'apporto che i loro saperi specialistici forniscono a decisioni che non possono prescindere da conoscenze ed esperienze multidisciplinari, ma anche per la collaborazione fornita nella fase istruttoria e, in particolare, in sede di ascolto del minore; ascolto che, come da tempo riconosciuto e sottolineato in plurime sedi anche extranazionali, per consentire di fare emergere appieno i bisogni e le aspirazioni del minore, è bene sia svolto avvalendosi anche di competenze diverse da quelle proprie del giurista.



In proposito si evidenzia, altresì, che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021 è intervenuto un importante elemento di novità, in chiave di valorizzazione dell'apporto multidisciplinare dei giudici onorari nei procedimenti a tutela dei minori, costituito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia. La risoluzione ricorda, infatti, che «l'accesso alla giustizia e il diritto di essere ascoltati sono diritti fondamentali e che ogni minore, indipendentemente dal suo contesto sociale, economico o etnico, deve poter godere pienamente di tali diritti a titolo personale, indipendentemente dai propri genitori o tutori legali»; ribadisce la necessità «di garantire che l'audizione del minore sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione, neanche da parte dei genitori»; evidenzia come le audizioni «dovrebbero svolgersi in un contesto a misura di minore ed essere consoni all'età, alla maturità e alle abilità linguistiche del minore in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, fornendo nel contempo tutte le garanzie tese ad assicurare il rispetto dell'integrità emotiva e dell'interesse superiore del minore e assicurando che l'autorità competente tenga in debita considerazione le opinioni del minore in funzione della sua età e maturità»; sottolinea che, «nell'ambito di procedimenti di diritto familiare in cui vi è un sospetto di violenza domestica, familiare o "assistita", l'audizione del minore dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati, medici o psicologi, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare il suo trauma o causargli ulteriori danni».

In generale, poi, si osserva che le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, sottolineano la necessità di rispettare il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono o lo riguardano; di dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e delle sue eventuali difficoltà di comunicazione al fine di rendere significativa la sua partecipazione; di garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione, in particolare riconoscendo il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni; di garantire un approccio multidisciplinare che garantisca una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva; di «prendere in seria considerazione la questione di chi ascolterà il minore, presumibilmente il giudice o un esperto nominato», in quanto «è possibile che alcuni minori preferiscano essere ascoltati da uno "specialista" che poi trasmette il loro punto di vista al giudice».

A ciò si aggiunga che in molti uffici giudiziari i soli magistrati togati – considerate la ristrettezza delle piante organiche rispetto alle effettive esigenze e la competenza promiscua penale e civile degli uffici minorili – verosimilmente non saranno in grado di procedere all'adempimento di cui si discute in tempi compatibili con le esigenze di tutela e, in ultima analisi, con l'interesse superiore del minore, che in questa materia costituisce il principale obiettivo da perseguire, tanto più quando, come spesso accade, ci si trovi in presenza di minori maltrattati o vittime di violenza assistita.

In questo quadro, una disposizione "rigida" quale quella introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022, sia pur accompagnata dalla previsione secondo cui nell'ascolto del minore il giudice può farsi assistere da un esperto, rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla riforma e, in ultima analisi, potrebbe rivelarsi controproducente per l'interesse del minore, dal momento che la concentrazione esclusivamente in capo ai giudici togati di incumbenti istruttori finora assicurati grazie all'apporto dell'assai più ampio organico dei giudici onorari creerebbe, nell'immediato, un sovraccarico destinato ad incidere proprio sui tempi degli incumbenti e delle attività più critiche, perché relative all'ascolto dei minori ed alla assunzione di informazioni.

Tanto più in tali ambiti, peraltro, la tempestività dell'ascolto è un valore che merita di essere tenuto in considerazione, in una ottica di prudente bilanciamento delle diverse esigenze delle quali il giudice minorile ed il sistema nel suo complesso devono farsi carico.

La norma in esame intende dunque, in via transitoria, responsabilizzare i giudici minorili, dotati di peculiare specializzazione nella materia di cui si discute, per valutare caso per caso l'eventuale



sussistenza di ragioni che consiglino di demandare al giudice onorario minorile – professionista fornito di particolare preparazione nelle materie della psicologia minorile, della neuropsichiatria infantile o dell’assistenza sociale – l’ascolto del minore o gli altri adempimenti istruttori, ovvero se si rientri nel caso ordinario, nel quale il giudice togato provvede personalmente, eventualmente con l’assistenza di un esperto.

Non si tratterà, dunque, di conferire una delega “in bianco” al giudice onorario: la norma prevede che il giudice togato debba mantenere la direzione del procedimento, al fine di assicurare che questo si svolga sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa. I procedimenti *de potestate*, infatti, sono sì volti a perseguire il *best interest* del minore, ma al tempo stesso sono destinati ad incidere, a volte anche in modo particolarmente significativo, su diritti personalissimi dei genitori. La norma prevede perciò di consentire al giudice relatore di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, ma secondo le modalità e sulle circostanze da lui puntualmente indicate, motivando sul punto.

A maggiore garanzia delle persone coinvolte, inoltre, si prevede – analogamente a quanto imposto nel processo penale dall’articolo 525 c.p.p. – che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria debba poi comporre il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze derivante dall’esame diretto del minore o delle parti.

Viene inoltre confermata la previsione, già presente nella disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 in attuazione di uno specifico criterio di delega, secondo cui la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei devono comunque essere tenute davanti al collegio o al giudice relatore e non sono delegabili al giudice onorario minorile, considerata la loro particolare delicatezza e l’importanza che la discussione orale della causa può rivestire.

La modifica, infine, non interferisce con le condizionalità legate al PNRR, dal momento che queste non riguardano direttamente il processo minorile; in ogni caso, l’ampliamento delle possibilità di delegare attività ai componenti privati del tribunale per i minorenni comporterà verosimilmente, rispetto ai tempi derivanti dall’immediata applicazione delle nuove disposizioni, una riduzione dei tempi generali di trattazione dei procedimenti minorili, dal momento che il giudice togato potrà continuare ad avvalersi della collaborazione dei giudici onorari, sia pur, ora, nei limiti e con le maggiori garanzie di cui si è detto.

Il **Capo III** è formato dagli articoli 4 e 5 e contiene disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia.

L’**articolo 4** riguarda la formazione dei magistrati ordinari. Il particolare, l’articolo 26-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», da ultimo modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, prevede al comma 5 che tutti coloro che aspirano al conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo, di primo o di secondo grado, per poter partecipare al concorso devono necessariamente aver frequentato, non più di cinque anni prima della data di vacanza del posto desiderato, l’apposito corso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della magistratura (SSM).

La SSM e il Consiglio superiore della magistratura hanno tuttavia rappresentato che tale disposizione crea gravi problemi logistici e applicativi, dal momento che la prima non è in grado di organizzare corsi in numero sufficiente a soddisfare le esigenze formative di cui si discute. Di conseguenza, numerosi magistrati si vedrebbero privati della possibilità di aspirare al conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo; il che potrebbe avere effetti negativi sulla stessa efficienza degli uffici giudiziari, in quanto restringendo la platea degli aspiranti verrebbe limitata la possibilità per il CSM di selezionare profili ipoteticamente più meritevoli e più dotati di capacità organizzative rispetto a coloro che invece, avendo frequentato il corso, possono partecipare al concorso.



La norma vuole quindi ovviare al problema, sul presupposto che chi ha già esercitato le funzioni direttive o semidirettive (e magari ha partecipato al corso di formazione in epoca più risalente o ha già ottenuto dal CSM una valutazione positiva in sede di conferma dopo il primo quadriennio) ha già potuto sperimentare le proprie attitudini organizzative e ha già avuto modo di acquisire le competenze ordinarie, organizzative e di gestione del personale richieste, e può quindi essere esonerato dalla partecipazione al corso di formazione. Ciò, beninteso, a condizione che nel frattempo il CSM non abbia formulato una valutazione negativa sulla conferma nelle funzioni, giacché in questo caso la frequenza del corso – ferma restando la preclusione alla partecipazione ad altri concorsi per cinque anni prevista dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – si rivela indispensabile perché il magistrato acquisisca le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui si discute.

Ciò garantirà comunque che tutti i magistrati che sinora non hanno svolto funzioni direttive o semidirettive (ovvero, la grande maggioranza di quelli in servizio, oltre a quelli che prenderanno servizio negli anni a venire) per poter aspirare a tali incarichi dovranno necessariamente partecipare al corso di formazione di cui si discute; e dovranno ripeterlo a distanza di cinque anni, qualora nel frattempo non abbiano ottenuto l'assegnazione delle funzioni medesime.

Al contempo, si è colta l'occasione per introdurre disposizioni di coordinamento normativo del testo rese necessarie dal fatto che con la legge n. 71 del 2022 la disciplina dei corsi di formazione, sino a quel momento relativa al conferimento di incarichi direttivi, è stata estesa anche agli incarichi semidirettivi.

In particolare, la lettera a) dell'unico comma di cui si compone l'articolo interviene direttamente sull'articolo 26-*bis*. Il numero 1) aggiunge, al comma 3, la previsione secondo cui gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale del corso sono valutati dal CSM anche con riferimento al conferimento di incarichi semidirettivi, e non solo per quelli direttivi. Il numero 2), a sua volta, riscrive il comma 5 prevedendo che siano esonerati dall'onere di partecipare al corso di formazione coloro che hanno svolto funzioni direttive o semidirettive nel medesimo lasso di tempo di validità del corso (o per una sua porzione). In particolare, la previsione relativa a una porzione del quinquennio si giustifica in ragione del fatto che i magistrati hanno un vincolo di permanenza nella sede e nelle funzioni di quattro anni, e sino a quel momento non possono proporre domande di trasferimento o di conferimento di altre funzioni. Può quindi verificarsi il caso che nei quattro anni antecedenti alla domanda il magistrato sia stato destinato ad altre funzioni, ma in precedenza abbia svolto funzioni direttive o semidirettive per più anni, compreso il quinto anno antecedente alla domanda. L'effetto pratico è che, come la norma vigente, richiede lo svolgimento di un corso di tre settimane nell'arco di cinque anni, allo stesso modo con la nuova disposizione sarà legittimato a partecipare ai bandi per funzioni direttive o semidirettive chi abbia già svolto queste per un determinato lasso di tempo nell'arco dei medesimi cinque anni, anche se non necessariamente per tutto il quinquennio.

Tutto ciò a condizione che il magistrato interessato non abbia ricevuto una valutazione negativa in sede di conferma nelle funzioni stesse, dal momento che invece in questo caso egli – ammesso che possa partecipare al concorso in virtù di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 – sarà comunque tenuto a frequentare il corso.

La norma incide, inoltre, sull'individuazione della data a decorrere dalla quale viene calcolato, a ritroso, il quinquennio entro cui deve essere stato frequentato il corso o devono essere state svolte le funzioni. La norma attualmente vigente individua tale data in quella di scopertura del posto a cui si aspira; ciò, tuttavia, potrebbe causare complicazioni di carattere pratico, dal momento che con riferimento allo stesso bando, relativo a posti con data di scopertura diversa, lo stesso magistrato potrebbe essere esonerato dalla partecipazione al corso per uno dei posti messi a concorso, ma non esserlo con riguardo ad altro posto cui ugualmente aspiri. Si è pertanto ritenuto opportuno, per ragioni eminentemente di carattere pratico, far decorrere il quinquennio dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso, in modo che chi gode dell'esonero lo sia per tutti i posti pubblicati nella medesima occasione. Al contempo, ciò rende anche più semplice



per i magistrati valutare le proprie necessità formative, in quanto essi saranno messi in grado di calcolare con un miglior margine di approssimazione l'avvicinarsi della scadenza del quinquennio e valutare quindi l'opportunità di partecipare o meno al corso di formazione. Ciò verosimilmente contribuirà a ridurre il numero di coloro che chiedono di partecipare al corso, agevolando così l'organizzazione e la gestione dei corsi stessi da parte della SSM e il soddisfacimento del fabbisogno formativo di quanti – la maggioranza dei magistrati – non godano dell'esonero che si introduce.

La lettera *b*), infine, si limita ad aggiungere il riferimento agli incarichi semidirettivi nella rubrica del capo che contiene l'articolo 26-*bis*, per i motivi di coordinamento normativo in precedenza indicati.

L'urgenza di provvedere è determinata dal fatto che è ormai imminente l'avvio dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura, la quale è in questi giorni chiamata a svolgere le indispensabili attività organizzative.

Con l'articolo 5 si consente, al comma 1, il conferimento degli incarichi superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della anzianità necessaria per l'assunzione di tali incarichi, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Tale disposizione prevede infatti per la qualifica di dirigente penitenziario i due diversi ruoli di dirigente di istituto penitenziario e di dirigente di esecuzione penale esterna, ai quali si è successivamente aggiunto il ruolo di dirigente di istituto penale minorile. L'articolo 7 prevede poi il requisito dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio per il conferimento degli incarichi superiori. Non sussiste attualmente un numero di dirigenti di esecuzione penale esterna e di dirigenti di istituto penale minorile sufficiente ad assumere incarichi superiori (posto che per tali incarichi è richiesto il possesso dell'anzianità prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006), né tale anzianità è raggiungibile nel breve periodo dai dirigenti che verranno assunti al più tardi entro la fine del prossimo mese di settembre all'esito delle procedure di reclutamento in corso.

La disposizione di cui al comma 2 è dettata allo scopo di consentire l'attribuzione dell'incarico di direttore aggiunto ai nuovi vincitori di concorso che saranno assunti, i quali potranno in tal modo coadiuvare i dirigenti di istituto penitenziario cui saranno attribuiti i posti con incarichi superiori di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile. Tale facoltà è esercitabile sino alla data del 31 marzo 2033.

L'urgenza delle disposizioni risiede nella improrogabile necessità di coprire posizioni dirigenziali di grande rilievo, come quelle degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili di maggiore complessità, che altrimenti, sulla base del personale ad oggi in servizio, non potrebbero essere coperte; al contempo, è urgente e necessario consentire l'immissione in servizio di tutti i vincitori delle procedure concorsuali in via di definizione, per i quali altrimenti non vi sarebbero posti sufficienti, atteso che alcuni posti vacanti sono relativi ad incarichi superiori in relazione ai quali i nuovi assunti non hanno, ovviamente, la necessaria anzianità di servizio.

Nel Capo IV, composto dal solo articolo 6, sono inserite disposizioni urgenti in materia di repressione degli incendi boschivi.

I recenti gravissimi e reiterati episodi di incendio, che hanno causato la distruzione di decine di migliaia di ettari di bosco, macchia mediterranea, terreni agricoli e pascoli in diverse regioni d'Italia, documentano come si sia in presenza di una seria emergenza ambientale a fronte della quale si pone la necessità e l'urgenza di un intervento normativo volto a rafforzare il complessivo sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

Come noto, il legislatore, a fronte della esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il problema, è già intervenuto con l'emanazione del decreto-legge n. 120 dell'8 settembre 2021, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», altresì noto come “decreto incendi”, convertito con alcune modificazioni nella legge 8 novembre 2021, n. 155. Con tale intervento si è integrato e in parte modificato quanto già previsto dalla «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» n. 353 del 21 novembre 2000.



Le recenti vicende dimostrano tuttavia come si ponga, attuale, la necessità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di contrasto a delitti che determinano la compromissione di beni giuridici di rilevanza costituzionale (quali sono l'ambiente e la diversità degli ecosistemi, espressamente contemplati dall'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), facendosi leva sull'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio.

Le modifiche incidono sul testo dell'art. 423-bis c.p., che sanziona il delitto di incendio boschivo: la prima modifica, introdotta dal comma 1, lettera a), interviene sul comma 1 della norma incriminatrice ora indicata innalzando la pena edittale minima prevista per l'ipotesi di incendio doloso da quattro anni a sei anni di reclusione (art. 6, comma 1, lett. a); la seconda modifica interviene sul comma 2, innalzando la sanzione edittale minima per l'ipotesi di incendio colposo da uno a due anni di reclusione (comma 1, lettera b), del d.l.).

Infine, con le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si inserisce dopo il quarto comma dell'art. 423-bis c.p., che prevede quale circostanza aggravante ad effetto speciale comune all'ipotesi dolosa e colposa il fatto che dall'incendio sia derivato un «danno grave, esteso e persistente all'ambiente», un ulteriore comma che prevede, quale circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa prevista al comma 1, implicante un aumento di pena da un terzo alla metà, l'aver commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri». La previsione si collega, peraltro, all'articolo 423-ter, comma 2, c.p., che prevede, quale conseguenza della condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, comma 1, la sanzione accessoria della interdizione «da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Il Capo V reca disposizioni urgenti per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Gli **articoli 7 e 8** dettano misure relative alla destinazione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

L'articolo 7 prevede che la quota parte di spettanza statale del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare intervento straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base di domande presentate entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. Si rimettono ad un successivo decreto del Segretario generale della PCM, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione dei parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" nonché le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della PCM, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del MEF e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con dPCM, da adottarsi entro il 30 novembre, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Si precisa che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 8 apporta, in primo luogo, talune modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222: con la modifica all'art. 47 si specifica che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta, sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48 secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse.

Con la modifica dell'articolo 48 si stabilisce che le quote di spettanza statale del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF possano essere utilizzate anche per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.



L'articolo prevede inoltre che la disposizione di cui alla modifica del suddetto art. 47 produca effetti con riferimento alle risorse oggetto di ripartizione nell'anno 2023 mentre dall'anno 2024 all'anno 2027 saranno inclusi tra gli interventi anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Per quanto concerne di cui alla modifica dell'art. 48, si precisa che queste produrranno effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

Il **Capo VI** reca disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica.

Articolo 9. Il comma 1, in considerazione del mutato quadro epidemiologico a seguito della dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da Covid-19, e dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di COVID-19, prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, prevedendo l'abrogazione delle correlate disposizioni sanzionatorie.

Il comma 2, tenuto conto delle suddette mutate condizioni epidemiologiche, prevede che, nell'ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano i relativi dati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità, con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria, anziché quotidiana. Il Ministero della salute verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

Il **Capo VII** reca disposizioni in materia di cultura.

Articolo 10.

I commi 1, 2 e 3 prevedono la trasformazione in forma dipartimentale del modello organizzativo del Ministero della cultura, dando seguito all'ordine del giorno 9/1239-A/61, accolto dal Governo nell'Aula della Camera in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75.

In particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999. La lettera a) sostituisce l'articolo 53 definendo più puntualmente le aree funzionali nelle quali il Ministero svolge i propri compiti, al fine di agevolare le attribuzioni ai singoli dipartimenti: in ogni caso, le funzioni restano invariate rispetto a quelle attualmente esercitate dallo stesso Dicastero. La lettera b) sostituisce il comma 1 dell'articolo 54 prevedendo che il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti è fissato nel massimo di quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53. Il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale resta invariato a trentadue: alle 27 attualmente previste dalla disposizione vanno infatti aggiunte le 5 ulteriori introdotte con il decreto-legge n. 44 del 2023.

Il comma 2 dispone sull'adozione del regolamento di organizzazione conseguente alla modifica della normativa primaria: il Ministero della cultura vi provvede, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. L'entrata in vigore del regolamento è in ogni caso fissata a una data non anteriore al 1° gennaio 2024. Si tratta di un tempo minimo per consentire la trasformazione da organizzazione segretariale a organizzazione dipartimentale. Nelle more continuerà ad applicarsi il vigente regolamento di organizzazione. Si prevede inoltre, come di consueto, che gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.

Si prevede inoltre che, a seguito della riorganizzazione che sarà realizzata, saranno comunque fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo



1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Al comma 3 vengono individuati gli oneri finanziari, con relativa copertura, derivanti dalla riorganizzazione.

Al comma 4 si interviene sulla legge n. 140 del 2022 - che reca le disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi - abrogando il comma 3 dell'art. 2 che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per la suddetta celebrazione.

Il comma 5 proroga di tre mesi (fino al 15 dicembre 2023) la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che ha disposto l'incremento di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, del costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Il Capo VIII detta disposizioni in materia di pubblica amministrazione.

Articolo 11. I commi 1 e 2 danno attuazione ad un ordine del giorno (n.102) accolto dal Governo in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023 da parte della Camera dei deputati. Il comma 1, in particolare, limita l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti - o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento - che siano attuatori di progetti del PNRR.

Il comma 3 introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012). Si richiama, infine, il rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di pensionamento anticipato.

Il Capo IX reca le disposizioni finanziarie e finali.

Articolo 12. Si dispone che, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono ai rispettivi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13. Si dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero dalle tossicodipendenze, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione.

Si compone di **tedici articoli**, suddivisi in nove Capi.

Art. 1 (Disposizioni in materia di intercettazioni)

Con la presente disposizione al **comma 1** s'intende rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto riguardo ad alcuni delitti, consumati o tentati, di particolare gravità e rilevanza che sono compiuti attraverso attività organizzate quali quelli di cui articolo 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") e il 630 ("Sequestro di persona a scopo di estorsione") del codice penale ovvero altri delitti commessi con finalità di terrorismo avvalendosi delle organizzazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. ("Associazione di tipo mafioso anche straniera"), prevedendo l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 152 del 1991, che disciplina le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni per altrettanti delitti di criminalità organizzata.

Si segnala al riguardo che nelle fattispecie delittuose elencate al comma 1, si prevede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione già stabilita per reati della stessa specie di particolare gravità, allineando la procedura d'urgenza fra la richiesta del pubblico ministero e l'autorizzazione del giudice.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione ha natura procedurale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti di natura istituzionale, che per tali reati vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente

Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni)

La disposizione in esame interviene in materia conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione mediante l'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali - con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 1° marzo 2024 - in luogo dell'apposito archivio digitale localizzato presso ogni singola procura, al fine di garantire più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un costante aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, ma anche una gestione dell'attività delle intercettazioni che risulti maggiormente efficiente, economica e capace di garantire un congruo risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle predette attività.

Ciò comporterà quindi una nuova forma di localizzazione dell'archivio digitale attraverso un percorso più organizzato e con un più elevato livello di sicurezza.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le infrastrutture digitali e vengono definiti i requisiti tecnico-informatico delle stesse.

Con successivo decreto da adottarsi entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono definiti i requisiti tecnici per la gestione dei dati, nonché la disciplina relativa al collegamento telematico.

Ancora da un punto di vista gestionale si procederà alla migrazione dei dati conservati dalle singole procure della Repubblica sotto il coordinamento della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.



Restano comunque in carico al Ministero stesso le attività di allestimento e manutenzione delle infrastrutture digitali di cui sopra, segnalando comunque l'impossibilità di accesso ai dati coperti da segreto istruttorio.

Si rappresenta, infine che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.

In relazione agli interventi descritti sopra, occorre evidenziare che sono in corso di perfezionamento una serie di attività collegate a nuovi progetti di gestione documentale e per i sistemi d'intercettazione ADI, come risulta dalla dettagliata analisi operata dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia sullo stato delle infrastrutture ICT del Ministero e delle connesse attività di manutenzione e gestione operativa soprattutto con riferimento ad aspetti legati alla sicurezza informatica, che richiedono un sostenuto intervento in termini di investimenti strutturali.

Si rappresenta infatti che il predetto Dipartimento ha richiesto un *assessment* sullo stato delle infrastrutture digitali del ministero volto a identificare le misure necessarie per aumentare l'efficienza del processo di Archiviazione dei dati ed in particolare, con riferimento ai dati delle intercettazioni.

Al riguardo si fa presente che l'attuale sistema di archiviazione delle intercettazioni (ADI) presenta notevoli problematiche dovute all'architettura di sistema frammentata in singole installazioni una su ciascuna delle 140 Procure, e, in taluni casi, l'aggiunta di installazioni per Minori, Ordinaria e, Procura Generale ed Europea (EPPO), ciascuna installazione separata tra di loro, ed in cui è presente l'intera infrastruttura del servizio, compreso il sistema di storage dei dati e quello di backup.

Per superare le ben note limitazioni e criticità dell'attuale sistema, è in corso di realizzazione la completa reingegnerizzazione del sistema di archiviazione dei dati relativi alle intercettazioni ADI, che vede l'impiego di tecnologie più aggiornate e sicure, e basato su di un nuovo modello architetturale.

Tale nuovo modello prevede un archivio unico nazionale, composto fisicamente da sistemi distribuiti presso le varie sale server nazionali del Ministero, tale da garantire, in modo segregato e sicuro, l'accesso da parte degli aventi diritto di ciascuna procura ai dati di rispettiva competenza, in modo indipendente e riservato.

Un corretto percorso di trasformazione digitale comporta altresì la necessità di dotarsi di una infrastruttura di rete e una connettività adeguata alle esigenze degli utenti e alle continue evoluzioni tecnologiche, come evidenzia anche l'attivazione di molteplici progetti sulla portabilità della fibra ottica in tutte le sedi DOG, DAP, DGMC, sulla realizzazione di una rete dedicata per le sale server (cd. "rete magliata"), sul raddoppio della banda, ed altri interventi afferenti a tale ambito.

Gli investimenti finalizzati a supportare gli obiettivi di digitalizzazione per il settore giustizia soprattutto alla luce degli interventi normativi che sono tesi a realizzare quel processo di miglioramento della qualità del servizio giustizia, impongono disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Nei prospetti che seguono sono riportati i costi relativi alle reti e cablaggi, ai server e agli strumenti digitali e ai nuovi modelli operativi indispensabili per realizzare le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

1) Reti e cablaggi

Per far fronte al rifacimento delle reti degli uffici, per tutto il settore giustizia, anche penitenziario e minorile, volto fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, nonché al progetto per avere una connessione in fibra ad alta velocità tra le quattro sedi nazionali di Roma, Milano, Napoli e Palermo si riportano i costi per la sistemazione e implementazione delle reti e dei cablaggi di molti edifici:



2023	2024	2025
10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

2) Impiantistica sale server e certificazione

In materia di impiantistica sala server e certificazione, si prevede di realizzare un progetto di razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e messa in sicurezza delle stesse, per renderle adeguate agli standard normativi imposti alla Pubblica Amministrazione.

A tal fine, nel corso degli ultimi anni è stato avviato un importante e strutturato lavoro di analisi di dettaglio dello stato delle infrastrutture fisiche (mura, accessi fisici, dislocazione spazi, ecc.) e degli impianti (condizionamento, elettrico, antincendio, ecc.) di tutte le sale server, con l'obiettivo di avviare il percorso di adeguamento e certificazione delle sale server nazionali, centrali e distrettuali (per il tempo del loro consolidamento in quelle nazionali) agli standard richiesti dalla normativa vigente.

Per far fronte alle esigenze sopra citate, derivanti dalle recenti evoluzioni normative, si riporta la stima dei costi che si prevede di sostenere:

2023	2024	2025
13.000.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

3) Strumenti digitali e nuovi modelli operativi

Il progetto mira a definire nuovi processi e strumenti digitali e a introdurre innovati modelli operativi che facilitino la gestione esecutiva della trasformazione digitale, il cui costo viene di seguito rappresentato:

2023	2024	2025
20.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €

Inoltre, è prevista una spesa per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, alla luce delle informazioni sopra riportate, gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo sono riassunti nella successiva tabella riepilogativa:

Interventi di digitalizzazione	2023	2024	2025	2026 e a regime
Reti e cablaggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	



Impiantistica sale server e certificazione	13.000.000	15.000.000	15.000.000	
Strumenti digitali e nuovi modelli operativi	20.000.000	25.000.000	25.000.000	
Totale investimenti	43.000.000	50.000.000	50.000.000	
Gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale	46.000.000	53.000.000	53.000.000	3.000.000

Dall'analisi del contesto tecnico rappresentato sopra si ritiene che, per far fronte alle esigenze relative all'istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, occorra investire ulteriori risorse, le quali ammontano in via prudenziale a circa 43.000.000 di euro per l'anno 2023 e 50.000.000 di euro per gli anni 2024-2025. A queste vanno aggiunte le spese per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata che ammontano in via prudenziale a 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto ad euro 43 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 (Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

Con la disposizione si prevede che, fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 473-bis.1 del Codice di procedura civile, il giudice con provvedimento motivato può delegare a un giudice onorario (GOM) specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull'adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.



La presente modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a consentire la graduale attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Si evidenzia che l'invarianza finanziaria è supportata dal fatto che non sono stati ascritti effetti di risparmio alla norma che esclude la facoltà di delegare ai giudici onorari l'ascolto dei minorenni di cui al citato articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Si segnala, inoltre, che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, trattandosi di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Art. 4 (Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

Con la presente disposizione s'interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-bis e sulla rubrica del Capo II-bis del titolo III. In particolare, si prevede l'inserimento al comma 3 della parola "semidirettivo", così rappresentando che gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis, comunicate dal Consiglio superiore della magistratura sono rilevanti per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo e semidirettivo.

Si procede inoltre alla sostituzione del comma 5, prevedendo che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requisiti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, mentre sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a garantire l'accesso alla formazione da parte dei magistrati per partecipare al concorso per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso una modulazione dell'attività formativa di cui è responsabile lo stesso candidato. L'ulteriore previsione relativa all'esonero della formazione da parte dei magistrati che hanno svolto le funzioni direttive e semidirettive con valutazione positiva facilita l'accesso ai percorsi formativi da parte di coloro che intendono presentare domanda per il posto direttivo e semidirettivo che risulta scoperto, realizzando così forme di semplificazione amministrativa.

Si rappresenta inoltre che le attività formative del personale di magistratura sono assicurate dalla Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della stessa.

Art. 5 (Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM)

La disposizione in esame, dettata da un'esigenza temporanea, ha un'efficacia transitoria ed è diretta ad assicurare il conferimento di incarichi superiori di dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente di istituto penale per i minorenni, ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario che si trovino in possesso dei requisiti di anzianità elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 63 del 2006, anche a titolo di reggenza fino al 31 marzo 2033. Tale termine, infatti, è coerente con la maturazione del requisito previsto dalla legge (9 anni e 6 mesi) per i dirigenti che prenderanno servizio nel mese di ottobre del presente anno. Si evidenzia che nel caso di reggenza degli uffici EPE e IPM non sono dovute alcune indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento.



Nel caso di titolarità di incarico EPE da parte del dirigente penitenziario appartenente al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che allo stesso sarà attribuita l'indennità prevista per il suddetto incarico, in sostituzione di quella già attribuita per il precedente, non potendo corrispondersi una doppia indennità al medesimo dirigente per tale incarico. Ciò posto si evidenzia che nel caso di reggenza degli incarichi in esame non sussistono di fatto effetti di duplicazione dell'indennità atteso quanto già detto poco sopra, assicurando quindi l'invarianza della spesa.

Ai dirigenti penitenziari appartenenti ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e di istituto minorile che non abbiano i requisiti citati al predetto art. 7 del decreto sopra menzionato potrà invece essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati, fino al termine previsto al comma 1 del presente articolo (31 marzo 2033). Si segnala, inoltre, che la possibilità di ricoprire incarichi di direttore aggiunto per i dirigenti penitenziari è già prevista dalla tabella allegata al D.lgs. 63 del 2006. *L'intervento è di natura ordinamentale e non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di preservare i profili conseguiti per anzianità dai dirigenti penitenziari, al fine di ricoprire incarichi superiori presso le articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile, senza creare distinte discipline all'interno dell'ordinamento della dirigenza dell'amministrazione penitenziaria. Si rappresenta, altresì, che la disposizione è inserita come norma transitoria che non modifica la disciplina del decreto legislativo n. 63 del 2006.*

Si segnala, infine, che non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica in virtù del fatto che il trattamento stipendiale già in godimento, legato all'anzianità di servizio, non subirà modificazioni. Inoltre, con riferimento all'indennità annua lorda aggiuntiva fissata dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per il conferimento degli incarichi superiori relativamente ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile ai dirigenti penitenziari appartenenti al ruolo di istituto penitenziario, si rappresenta che la quantificazione inserita nel medesimo articolo 14 ha tenuto conto in via prudenziale di tutti i posti disponibili riferiti ad incarichi superiori presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e pertanto, l'eventuale attribuzione di tale indennità integrativa risulta già conteggiata fra quelle per cui è stata operata la stima ed inserita specifica autorizzazione di spesa.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 423-bis c.p. prevedendo l'inasprimento della pena nel minimo edittale per i comportamenti delittuosi di cui ai commi 1 e 2. Inoltre, è inserito dopo il quarto comma un ulteriore comma con il quale si prevede un sensibile aumento di pena qualora il fatto di cui al comma 1 sia stato commesso al fine di trarre profitto per sé o altri, con abuso poteri o violazione di doveri per l'esecuzione di incarichi o l'espletamento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta agli incendi boschivi.

L'intervento ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attesa la finalità deterrente e preventiva di un grave danno alla collettività.

Art. 7 (Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

Si interviene, per l'anno 2023 sulla quota attribuita alla diretta gestione statale senza indicazione della tipologia di intervento, da destinare prioritariamente al "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche". Vengono inserite previsioni di dettaglio anche con riferimento alla scansione temporale: i parametri di valutazione per la selezione dei progetti, la composizione della commissione tecnica, la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti. *Pertanto, la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



Art. 8. (Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)

La disposizione, che modifica gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disciplinare, con maggiore precisione, la distribuzione delle risorse già esistenti nel bilancio dello Stato derivanti dalla quota Irpef otto per mille affidata dai contribuenti alla diretta gestione statale.

La modifica normativa mira a realizzare una semplificazione amministrativa, nonché ad ampliare il ventaglio delle possibilità di scelta offerte ai contribuenti ed a garantire maggiore aderenza con le scelte degli stessi.

Art. 9 (Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

Il comma 1 interviene sulla disciplina attualmente vigente finalizzata al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2. In particolare, il comma abroga le disposizioni attualmente vigenti in materia di isolamento delle persone positive al COVID-19 e di autosorveglianza per i contatti stretti per i soggetti confermati positivi nonché le relative disposizioni sanzionatorie. Tale disposizione presenta carattere meramente ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che la comunicazione al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità dei dati relativi alla situazione epidemiologica, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con cadenza stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria e non più con cadenza quotidiana. Tale attività, già svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 (Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

Il comma 1, lettera a), modifica la formulazione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di aree funzionali del Ministero della cultura; al riguardo si precisa che si tratta di una più puntuale ricognizione delle funzioni già svolte dal Ministero nell'attuale assetto organizzativo – finalizzata ad agevolare l'individuazione delle attribuzioni ai singoli dipartimenti – e che perciò non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il comma 1, lettera b), si prevede un nuovo assetto organizzativo del Dicastero a base dipartimentale. I relativi oneri, indicati al comma 3, sono quantificati in 171.457,38 euro annui a decorrere dall'anno 2024, pari alla differenza, moltiplicata per le tre posizioni apicali aggiuntive – a invarianza del numero complessivo di posizioni dirigenziali generali – tra la retribuzione di un direttore generale di prima posizione retributiva e la retribuzione prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura. Come evidenziato in maggiore dettaglio nella tabella in calce, la retribuzione massima prevista per un direttore generale di prima posizione retributiva del Ministero della cultura ammonta complessivamente a 270.786,53 euro lordo stato, mentre la retribuzione massima prevista per il Segretario generale, attualmente unica figura apicale del Ministero della cultura, ammonta complessivamente a euro 327.938,99 lordo stato. Pertanto, per ogni posizione apicale aggiuntiva la differenza massima è pari a 57.152,46.



Ministero della cultura												
Dirigenti I Fascia												
Trattamento economico al lordo degli oneri di legge												
	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
Segretario generale	57.892,87	37.593,20	86.127,17	181.613,24	69.703,16	251.316,40	48.449,11	15.842,86	315.608,37	11.930,00	400,62	327.938,99
DIRIGENTE I fascia (Prima pos. retributiva)	57.892,87	37.593,20	61.815,00	157.301,07	60.372,15	217.673,22	32.301,71	10.562,66	260.537,59	9.848,32	400,62	270.786,53
Differenza singola posizione												57.152,46
Totale maggiori oneri per 3 posizioni apicali aggiuntive												171.457,38

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il comma 2, che disciplina la fase transitoria fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, che interviene sulle disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi di cui alla legge n. 140 del 2022, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 proroga di tre mesi la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che ha disposto l'incremento di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, del costo dei biglietti di ingresso, negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, per finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura. La RT del decreto-legge n. 61 del 2023, basandosi su dati dell'anno 2022, prevedeva di introitare, nel periodo di riferimento di tre mesi, quale maggiorazione, circa € 1.400.000.



Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)

Dispone l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti – o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento – che siano attuatori di progetti del PNRR (commi 1 e 2). *La misura, consentendo il trattenimento in servizio di personale già in ruolo, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agisce nell'ambito delle capacità assunzionali già disponibili a legislazione vigente.*

Al comma 3 si introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012). *La disposizione, tuttavia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione che, in virtù della disposizione ora possono essere conferiti anche a soggetti in quiescenza oltre la durata massima di un anno e retribuiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.* Peraltro, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489 della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 12 (Disposizioni finanziarie) L'articolo reca le norme finanziarie secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 (Entrata in vigore). Viene disciplinata l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manno



Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Cultura (in milioni di euro)																										
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare						Fabbisogno						Indebitamento netto								
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026					
2	10		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni - spese per investimenti	S	k	43,00	50,00	50,00			43,00	50,00	50,00			43,00	50,00	50,00			43,00	50,00	50,00			
2	10		Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni - spese per gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata	S	C	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00		
2	10	a	Riduzione Tabella B Ministero della Giustizia	S	k	-43,00	-50,00	-50,00			-43,00	-50,00	-50,00			-43,00	-50,00	-50,00			-43,00	-50,00	-50,00			
2	10	b	Riduzione Tabella A Ministero della Giustizia	S	C	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00		
10	1	b	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della Cultura	S	C		0,17	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17		
10	1	b	Riorganizzazione in forma dipartimentale del Ministero della Cultura - effetti riflessi	e	TC							0,08	0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08		
10	3		Riduzione Tabella A Ministero della Cultura	S	C		-0,17	-0,17	-0,17	-0,17		-0,17	-0,17	-0,17	-0,17		-0,17	-0,17	-0,17	-0,17		-0,17	-0,17	-0,17		
			Entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023.

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione;

Considerate, a tal fine, le esigenze – emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica – di garantire i più alti *standard* di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la

disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni)

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.

(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis:

1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. »;

b) alla rubrica del capo II-*bis* del titolo III, dopo le parole « degli incarichi direttivi » sono aggiunte le seguenti: « e semidirettivi ».

Articolo 5.

(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « da quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei »;

b) al secondo comma, le parole: « da uno » sono sostituite dalle seguenti: « da due »;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ».

CAPO V

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.

(Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.

(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole « scelte espresse » sono inserite le seguenti: « e la quota a diretta

gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse »;

b) all'articolo 48, dopo le parole « istruzione scolastica » sono aggiunte le seguenti: « nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, producono effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Articolo 9.

(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10-ter è abrogato;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole « 10-ter, comma 2 » sono soppresse.

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: « e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. » e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa

all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Art. 53 (*Aree funzionali*) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali. »;

b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole « 15 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2023 ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0050230